

**Avvertenze:** la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 20 del 12 maggio 2003, è stata abrogata dall'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia) vedi l'Allegato sub a), n. 52), della medesima legge.

**Legge Regionale 6 maggio 2003, n. 9.**

**“Sostegno del comparto zootecnico regionale”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

1. Al fine di evitare che la grave situazione di crisi economica nella quale versano le aziende zootecniche destinatarie di provvedimenti adottati dalle competenti autorità sanitarie per la tutela della salute pubblica comporti la dismissione degli allevamenti, la giunta regionale, nelle more dell'acquisizione del visto di conformità di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 6, articolo 5, può disporre la concessione e la erogazione di una anticipazione sull'indennizzo previsto dalla citata legge a favore delle aziende stesse.
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 è disposta previa presentazione di fideiussione irrevocabile all'incasso rilasciata dagli organismi a tanto abilitati per legge.
  3. L'anticipazione è recuperata se è accertata la responsabilità degli indennizzati nella contaminazione degli allevamenti, ovvero se il regime di indennizzo previsto dalla legge regionale 14 marzo 2003, n.6, non riceve l'approvazione della Commissione Europea.
- 

Articolo 2

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 6 maggio 2003

Bassolino